

Regolamento per la disciplina del conferimento dei servizi legali e degli incarichi di patrocinio legale giudiziale e stragiudiziale

Approvato con deliberazione del Comitato Direttivo n. 65 del 18 maggio 2021

ARTICOLO 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento, da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno di Termoli, degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 4 del D. Lgs. 50/2016.

Per Servizi legali, come da art. 17, comma 1 lett. d), D. Lgs. 50/2016, si intendono:

- 1) l’incarico di rappresentanza legale dell’Ente da parte di un avvocato:
 - a) in un arbitrato, in una conciliazione, in una mediazione, in una negoziazione assistita;
 - b) in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche;
- 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1) o qualora vi sia un indizio concreto ed una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento, sempre che essa sia prestata da un avvocato;
- 3) gli altri servizi legali che siano connessi, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri.

ARTICOLO 2 – ALBO FORNITORI

Il Consorzio dispone di un proprio Albo Fornitori, al quale devono iscriversi i professionisti legali interessati, nell’apposita sezione denominata “Servizi Professionali Legali e Normativi” n. 533.

Tale sezione è aperta ai professionisti singoli o associati esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature.

I professionisti interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi da questo Ente, indicando l’eventualmente il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale e l’accettazione di tutte le disposizioni dettate dal presente atto. Per ragioni eccezionali e dandone adeguata motivazione, il Consorzio si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nel predetto Albo Fornitori, in relazione a giudizi di rilevante importanza e/o complessità, che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, specifici cultori della materia e da professionisti che siano anche professori universitari.

ARTICOLO 3 – REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO

Nell’Albo Fornitori di cui al punto precedente possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) capacità a contrarre con la P.A.;
- d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e) per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile e del lavoro,.
- f) assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità a svolgere le prestazioni di assistenza nell'interesse dell'Ente;
- g) non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Consorzio;
- h) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Consorzio o in conflitto con gli interessi di quest'ultimo;
- i) impegno a comunicare tempestivamente il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- l) dichiarazione di possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, in corso di validità;
- m) dichiarazione di essere in regola con il versamento alla Cassa Nazionale Forense dei contributi previdenziali.
- n) dichiarazione di eventuale titolarità di cariche elettive in enti pubblici (art. 5, co. 5, D.L. 78/2010).

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco promuovono giudizi avverso il Consorzio o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente stesso saranno immediatamente cancellati dal predetto Albo.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

L'iscrizione resta subordinata alla veridicità di quanto dichiarato.

Il Consorzio si riserva di fare i controlli del caso e di verificare il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

ARTICOLO 4 – INFORMAZIONI

I professionisti incaricati s'impegnano ad informare per iscritto il Responsabile del Settore consortile su tutte le iniziative e le attività da essi intraprese in ordine all'incarico ricevuto.

Al Responsabile di cui sopra è inviata, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti di controparte.

Il legale incaricato è tenuto, inoltre:

- a) ad aggiornare il Consorzio sulle attività inerenti l'incarico, con apposita relazione da trasmettere almeno trimestralmente, allegando relativa documentazione;
- b) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
- c) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi del Consorzio.

ARTICOLO 5 – INADEMPIENZE

La manifesta negligenza, gli errori evidenti ed i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente atto e con quelle che regolano l'attività forense daranno luogo alla revoca dell'incarico, oltre alla eventuale relativa richiesta di risarcimento danni.

ARTICOLO 6 – CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE

Il compenso professionale per i legali incaricati dell'assistenza legale del Consorzio deve attenersi ai compensi minimi del D.M. 55/2014.

Il Consorzio si riserva di modificare i criteri utilizzati per la determinazione dei compensi.

La corresponsione dei corrispettivi viene effettuata, di norma, al termine dell'incarico oppure all'esito delle singole fasi processuali, previa presentazione da parte del professionista di apposita notula proforma e dell'attestazione della regolarità contributiva.

La liquidazione avverrà previa verifica da parte del Responsabile consortile della rispondenza della notula ai compensi pattuiti e dello svolgimento della relativa attività.

All'esito del ricevuto pagamento dovrà essere emessa la fattura in formato elettronico.

ART. 7 – PROCEDIMENTI DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO

La competenza a promuovere o resistere alle liti è del Comitato Direttivo, il quale rilascia al Presidente p.t. l'autorizzazione a stare in giudizio.

Nell'affidamento degli incarichi, la procedura di individuazione dell'avvocato si informa ai seguenti specifici principi:

- a) scelta in base alla specializzazione eventualmente dichiarata (Amministrativo, Civile, Penale, Lavoro), coerente con la materia oggetto del contenzioso;
- b) sussistenza di casi di evidente consequenzialità o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- c) applicazione del principio di rotazione fra gli iscritti all'Albo Fornitori;
- d) inesistenza di rapporti di lavoro del legale da incaricare incompatibili con l'incarico da conferire.

Nell'ipotesi in cui il giudizio venga promosso dinanzi ad una Giurisdizione Superiore, l'incarico è affidato, di norma, allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, a meno che egli non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alla Giurisdizione Superiore.

In caso di impugnativa avverso una sentenza sfavorevole per l'Ente, il Comitato Direttivo, previa informativa del Presidente p.t. del Consorzio, valuterà, discrezionalmente, se confermare l'incarico allo stesso professionista che ha difeso l'Ente nel grado precedente o se, previa idonea motivazione, incaricare un altro professionista.

Il Responsabile del Settore oggetto dell'attività di contenzioso mette a disposizione del professionista la documentazione necessaria per la predisposizione degli atti relativi al giudizio, fornendo, altresì, tutte le informazioni utili all'espletamento dell'incarico.

Il Consorzio è sollevato da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 8 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI

È disposta, su segnalazione del Responsabile del Settore consortile, la cancellazione dall'Albo Fornitori dei professionisti che:

- 1) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- 2) non abbiano assolto con puntualità e diligenza l'incarico affidato;
- 3) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico, dopo essere stati selezionati.

ARTICOLO 9 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice Deontologico forense.

Il presente Regolamento sarà modificato e/o aggiornato dal Consorzio in caso di sopravvenute modifiche normative o qualora dovesse risultare in contrasto con successivi interventi interpretativi delle autorità competenti.